



COMUNE DI EMPOLI

Settore III - Politiche Territoriali

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA N. 31 DEL 12/01/2023

OGGETTO: ORDINANZA INGIUNZIONE EX L. 689/81 PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 76 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 DEL 19 LUGLIO 2013 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3 – POLITICHE TERRITORIALI

Visto il verbale di accertamento di violazione amministrativa n 27 del 26/05/2022 degli Ispettori ambientali del Comune di Empoli – N. Cron. 27/2022 a carico del Sig. [OMISSIS...], nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] [OMISSIS...], per la violazione a quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che dal suddetto verbale risulta che:

- in data 21 maggio 2022, alle ore 09:00 circa, in Via della Motta angolo Piazza Matteoli, nel Comune di Empoli (FI), gli Ispettori Ambientali hanno constatato, presso il cestino a palo per piccoli rifiuti, presso la fermata dell'autobus, la presenza di 1 (uno) sacco in plastica di colore celeste, che è risultato contenere cavi elettrici, oggettistica di varia natura, custodie DVD di giochi per console, imballaggi plastici e carta, con documentazione relativa al Sig. [OMISSIS...], figlio del Sig. [OMISSIS...];
- il Sig. [OMISSIS...] si è assunto la responsabilità di quanto contestato;
- il verbale è stato elevato al Sig. [OMISSIS...] per aver permesso, consentito e comunque non impedito che rifiuti di sua proprietà fossero conferiti utilizzando in maniera difforme da quanto previsto il cestino gettacarte in violazione del Regolamento Comunale sui Rifiuti;

Preso atto che:

- non è stato possibile contestare la violazione direttamente sul posto, e quindi si è provveduto alla notifica del verbale di accertamento e contestazione n. 27/2022 del 26.5.2022 a mezzo del Servizio Messaggi Comunali tramite consegna di copia ad altro soggetto atto a ricevere, ai sensi dell'Art. 139 C.P.C.;
- il verbale è stato notificato al trasgressore con le modalità sopra descritte in data 23/08/2022;

- il verbale di contestazione è stato regolarmente notificato, nei termini previsti dal comma 2 dell'art. 14 della Legge n. 689 del 24/11/1981 al trasgressore come sopra generalizzato;

Rilevato che:

- il verbale n. 27/2022 elevato individua, per la violazione contestata, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00;

Dato atto che:

- non risulta agli atti che sia avvenuto nel termine di 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24/11/1981, il pagamento in misura ridotta della somma dovuta da parte del trasgressore come sopra generalizzato;
- non risultano pervenuti scritti difensivi e documenti o richieste di audizione nel termine di 30 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge n. 689 del 24/11/1981 da parte del trasgressore come sopra generalizzato;

Considerato che:

- l'art. 76, comma 2, del citato Regolamento dei Rifiuti stabilisce che “[I cestini gettacarta] devono essere usati esclusivamente per il conferimento di rifiuti di piccole dimensioni (carte, pacchetti di sigarette, bottigliette, flaconi, lattine e simili).”;
- l'art. 81-bis, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “[omissis] allo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, possono essere preposti anche componenti del personale del gestore nominati con provvedimento del Sindaco”;
- l'art. 82, comma 1 del citato regolamento stabilisce che “Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, salva la concorrenza con ipotesi di reato e salvo non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa nell’ambito di minimi e massimi prefissati, fissata in conformità all’art. 7-bis, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267.”;
- l'art. 82, comma 2 del citato regolamento aggiunge che “Nella successiva tabella, parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni”;
- la citata tabella stabilisce, per la sanzione sopra richiamata, il pagamento di una sanzione amministrativa minima di € 25,00 e massima di € 500,00;

Richiamati i parametri indicati nell'art. 11 relativo ai criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai fini della relativa determinazione;

Rilevato che non erano mai state rilevate precedenti irregolarità nella gestione dei rifiuti da parte del trasgressore;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria, nella somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per spese di notificazione;

Visto l'art. 18 della Legge 689/1981;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e in particolare l'art. 107;

ORDINA

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , quale trasgressore, di versare la somma di Euro 50,00 più Euro 8,00 per Spese di notifica, per un totale di Euro 58,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 19 del Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani del Comune di Empoli, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 19/07/2013;

INGIUNGE

al Sig. [OMISSIS...] , nato a [OMISSIS...] il [OMISSIS...] e residente a [OMISSIS...] in [OMISSIS...] , quale trasgressore, di provvedere al pagamento della somma complessiva di Euro 58,00 mediante le seguenti modalità:

- versamento a mezzo di c/c postale N. 000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

- versamento a mezzo di bonifico bancario al seguente IBAN: IT19Q0760102800000024853509 intestato a Comune di Empoli – Servizio Tesoreria;

Il Pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Nella causale dovrà essere specificato: sanzione amministrativa – Ordinanza Ingiunzione relativa al verbale n 27/2022 del 26/05/2022;

La presente Ordinanza – Ingiunzione, ai sensi dell'Art.18, comma 7, primo periodo, della citata L. n. 689/1981, costituisce titolo esecutivo;

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti all'Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 22 della L. 689/81, da presentarsi entro 30 giorni dalla notifica del presente atto;

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, qualora non sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata Legge, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della L. 24/11/1981 n. 689.

Il Dirigente del Settore
ALESSANDRO ANNUNZIATI / ArubaPEC
S.p.A.